



COMUNE DI CASELLA

Provincia di Genova

ORDINANZA N. 18

Casella, 9 aprile 2020

IL SINDACO

Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante *“Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da Covid19”*

Visti i provvedimenti emanati in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui, da ultimo, il DPCM dell'8 marzo 2020 e il DPCM del 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale, divenuto zona protetta, le prescrizioni precedentemente valide per la cosiddetta zona rossa;

Visti, altresì, i DPCM 11, 22 marzo e 1° aprile

Vista l'ordinanza n. 16/2020 della Regione Liguria che ordina ai Sindaci di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020;

Vista la precedente ordinanza n. 13 del 10 marzo 2020, tuttora in vigore;

Visto l'art. 50 del D. lgs n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento dei mercati su area pubblica approvato con D.C. n. 36 del 29/09/2010;

Visto il vigente Statuto comunale;

Viste le leggi vigenti in materia a tutela della sicurezza pubblica;

In ottemperanza all'ordinanza della Regione Liguria n. 17 del 2020

INDIVIDUA

Quali luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti

- l'area denominata Area Verde, nonché tutte le aree comunali attrezzate con aree giochi e ludico sportive, peraltro già chiuse con precedente ordinanza;
- Il Piazzale della Chiesa;
- Il parco giochi, le piazzette ed il parcheggio siti in località Avosso;
- La piazzetta ed il parco giochi in Località Carpeneta;
- il Cimitero comunale;
- il territoriale comunale lungo le sponde del I torrente SCRIVIA;
- le zone boschive di tutto il territorio comunale;
- Piazza XXV aprile, Piazza Palazzo, nonché la via antistante il palazzetto dello sport, compreso il tratto che conduce all'area verde;
- piazza dal Comune;
- Area antistante il parco giochi, Piazzale De André, Piazzale Bruno Lauzi, Piazzale caduti di Nassiriya ed Auto parco;
- l'Area cani;

- tutte le piazzette, parchi, giardini, prati non espressamente indicati nella presente ma che potrebbero creare assembramento per la presenza di panchine o tavolini;
- tutti i sentieri pedonali e le strade carrabili di accesso agli stessi;

ORDINA

di vietare, sino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, la presenza e lo spostamento delle persone fisiche nei luoghi sopra indicati ad eccezione dei sentieri pedonali e le strade di accesso agli stessi di coloro che li debbano percorrere per raggiungere la propria residenza o domicilio e delle code di attesa all'ingresso presso gli esercizi pubblici e commerciali aperti

di vietare l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;

di limitare l'accesso alle aree cani ad una sola persona per volta e per un massimo di dieci minuti;

di vietare di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case ubicate nel territorio comunale

DISPONE CHE

l'Ufficio della Polizia Municipale e le altre forze di pubblica sicurezza verifichino l'ottemperanza alla presente ordinanza;

venga data idonea pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio che è immediatamente esecutiva e mediante trasmissione alla Stazione dei Carabinieri di Savignone e ne sia affissa copia su tutti gli accessi dei parchi e giardini pubblici sopra individuati

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l' Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 17/2020.

IL SINDACO F.F.
Arch. Andrea Martinuzzi

*copia analogica sottoscritta con firma
a mezzo stampa predisposta secondo
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e art. 3bis,
comma 4 bis del C.A.D.*